II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1979

che istituisce un secondo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità

(79/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è compito della Comunità aiutare i giovani lavoratori attraverso misure concrete ;

considerando che spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 50 del trattato, favorire, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori ;

considerando che è necessario offrire ai giovani lavoratori maggiori possibilità di approfondire la loro formazione professionale e le loro conoscenze culturali, linguistiche ed umane in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono ;

considerando che lo scambio di giovani lavoratori deve essere sviluppato parallelamente alle misure intese a promuovere l'occupazione dei giovani, pur conservando il carattere proprio conferitogli dalle sue finalità e dalla natura delle operazioni ;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nell'applicare il primo programma comune per favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità (4), adottato l'8 maggio 1964 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea riuniti in sede di Consiglio, si rivela necessario accrescere l'importanza degli scambi e migliorarne le modalità d'applicazione ;

considerando che occorre prevedere in via sperimentale, accanto a tirocini di lunga durata a carattere preminentemente professionale, tirocini di breve durata, sotto forma di soggiorni di studio-formazione, che consentano ai gioveni lavoratori di stabilire intensi contatti con gli ambienti di lavoro e di vita del paese ospitante ;

considerando che le istituzioni della Comunità devono contribuire in misura notevole alla realizzazione del secondo programma comune ;

considerando che è opportuno garantire la partecipazione di organismi o di associazioni operanti a livello europeo la cui struttura, il cui tipo di attività e le cui capacità operative consentano di contribuire efficacemente alla realizzazione del programma ;

considerando che appare necessario elaborare un secondo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità, al fine di conseguire uno degli obiettivi della Comunità ; che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici all'uopo richiesti,

(1) GU n. C 81 del 28. 3. 1979, pag. 16.
(2) GU n. C 127 del 21. 5. 1979, pag. 19.
(3) Parere reso il 27 e 28 giugno 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. 78 del 22. 5. 1964, pag. 1226/64.

DECIDE :

Articolo 1

1. Ai sensi della presente decisione sono considerate scambi di giovani lavoratori le azioni intese ad organizzare tirocini per i giovani lavoratori, alle condizioni previste dall'articolo 2, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, allo scopo di

— sviluppare le loro conoscenze professionali o arricchire la loro esperienza pratica,
— favorire la loro presa di coscienza dei problemi del mondo del lavoro,
— metterli in contatto con gli ambienti professionali del paese ospitante,
— migliorare le loro cognizioni circa le condizioni di vita e le relazioni sociali nel paese ospitante e
— favorire un'informazione adeguata sugli obiettivi e sul funzionamento della Comunità.

2. I tirocini di cui al paragrafo 1 possono essere di lunga o di breve durata.

Articolo 2

1. Possono essere ammessi agli scambi i giovani lavoratori cittadini di uno Stato membro,

— di età compresa tra 18 e 28 anni,
— in possesso di una formazione professionale di base o di un'esperienza professionale pratica e
— inseritisi nella vita attiva prima dei 20 anni.

2. La Commissione, in seguito alle consultazioni di cui all'articolo 9 e in via eccezionale, può ammettere a partecipare agli scambi giovani lavoratori che non soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 1, ma per i quali gli scambi presentino un interesse particolare.

Articolo 3

1. Ferme restando le competenze degli uffici di collocamento degli Stati membri, la realizzazione degli scambi è affidata ad organismi od associazioni operanti a livello europeo, autorizzati dalla Commissione, previo parere degli Stati membri, in quanto atti a garantire la buona esecuzione degli scambi.

2. Le relazioni tra la Commissione e ognuno degli organismi o associazioni sono disciplinate da una convenzione che la Commissione porta a conoscenza degli Stati membri.

Ogni convenzione definisce le condizioni di realizzazione degli scambi, gli obblighi dell'organismo o dell'associazione di cui trattasi nonché le responsabilità in materia di finanziamento.

Articolo 4

Per tirocini di lunga durata si intendono i tirocini a carattere preminentemente professionale, di una durata compresa tra 4 e 16 mesi presso un datore di lavoro del paese ospitante. Tali tirocini sono in particolare intesi a consentire ai giovani lavoratori di sviluppare le loro conoscenze professionali, familiarizzandosi con la vita dell'impresa.

Articolo 5

I giovani lavoratori che partecipano ai tirocini di lunga durata beneficiano, nel quadro delle legislazioni in vigore, di un regime altrettanto favorevole di quello instaurato in applicazione del trattato per realizzare la libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri.

Articolo 6

Per tirocini di breve durata si intendono i soggiorni di studio-formazione intesi specialmente a consentire ai giovani lavoratori di stabilire intensi contatti con gli ambienti di lavoro e di vita del paese ospitante. La durata di questi tirocini varia, in linea di massima, da tre settimane a tre mesi.

Articolo 7

1. Gli Stati membri, nel quadro delle legislazioni in vigore, forniscono il loro contributo alla realizzazione degli scambi, soprattutto in materia di protezione sociale.

2. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti ed eventualmente il servizio di coordinamento con i quali gli organismi o le associazioni di cui all'articolo 3 si mettono in contatto per esaminare i progetti di scambi e facilitare l'organizzazione e la realizzazione dei tirocini.

La Commissione chiede il parere degli Stati membri interessati prima di autorizzare i progetti di scambi.

Articolo 8

Per agevolare lo sviluppo degli scambi, la Commissione può concedere, entro i limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità, aiuti che comprendono :

— una partecipazione alle spese di viaggio tra il luogo di residenza e il luogo del tirocinio (andata e ritorno) non superiore al 75 % delle spese sostenute e
— un contributo forfettario per tirocinante e per settimana.

I tirocini di lunga durata possono beneficiare di un aiuto supplementare per tirocinante e per settimana di formazione linguistica.

Articolo 9

La Commissione consulta, nei casi previsti dalla presente decisione nonché su qualsiasi problema importante concernente la sua applicazione, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché delle organizzazioni europee che hanno una competenza specifica e un'esperienza diretta in materia di scambi.

Articolo 10

La Commissione adotta le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 11

La Commissione sottopone al Consiglio ogni due anni una relazione sullo svolgimento degli scambi comprendente una valutazione complessiva della loro realizzazione.

Articolo 12

Il Consiglio riesamina la presente decisione, su proposta della Commissione, al più tardi il 30 giugno 1984.

Articolo 13

La presente decisione è applicabile dal 1° luglio 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLEY